

Risposta

**del Governo italiano
al rapporto del Comitato Europeo per la
Prevenzione della Tortura e delle Pene
o Trattamenti inumani o degradanti (CPT) in
occasione della visita in Italia**

dal 2 al 12 aprile 2024

Il Governo italiano ha richiesto la pubblicazione della presente risposta. Il rapporto del CPT sulla visita in Italia del 2024 è riportato nel documento CPT/Inf (2024) 34.

Strasburgo, 13 dicembre 2024



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI

*Osservazioni dell'Italia al Rapporto relativo alla visita ad hoc del Comitato Prevenzione
Tortura del Consiglio d'Europa
(2-12 aprile 2024)*

15 novembre 2024

OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

Nel ribadire l'impegno italiano a garantire la protezione delle persone private di libertà dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti e a cooperare pienamente con le attività del Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d'Europa (d'ora in poi CPT), come da ultimo nel recente incontro a Roma tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Presidente del CPT, Alan Mitchell, il 29 ottobre 2024, si forniscono i seguenti elementi a riscontro delle osservazioni e raccomandazioni contenute nel Rapporto allegato alla lettera del CPT (CPT/AM/2024/63), datata 25 luglio 2024.

In particolare, alla luce degli elementi puntuali di riscontro forniti di seguito, vi è da parte italiana la forte aspettativa che il CPT possa aggiornare l'"executive summary" del proprio rapporto che appare basarsi largamente su considerazioni formulate sulla base di informazioni parziali e incomplete.

PARTE PRIMA

In riferimento ai **paragrafi 12 e 13**, la Delegazione riferisce di esser stata informata dello stato di avanzamento del progetto del Governo italiano relativo alla costruzione di Centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Albania, nei siti di Shëngjin e di Gjadër, ed assume che permangono incertezze *"in merito alla detenzione de facto di tutte le persone trasferite in Albania, sulle modalità di identificazione dei cittadini stranieri vulnerabili prima del trasferimento in Albania, nonché in merito al funzionamento delle garanzie giuridiche e udienze giudiziarie durante le fasi di detenzione, al trattamento delle domande di asilo, al rischio di un prolungamento de facto della detenzione di cittadini stranieri, oltre a rimanere aperte talune questioni relative allo svolgimento delle operazioni di rimpatrio forzato e al personale di scorta, all'interfaccia sanitaria con le autorità albanesi, alle attività di monitoraggio e all'elaborazione dei reclami presentati dalle persone detenute al Garante Nazionale"*, così **chiedendo**, nello specifico, **di ricevere informazioni dalle Autorità italiane su come intendono risolvere le questioni pendenti sopra menzionate, relative al trattenimento di cittadini stranieri nel CPR di Gjadër e in altri Centri/Hotspots da costruire in Albania, in particolare per quanto riguarda le rimanenti lacune giuridiche connesse alla natura extra-territoriale dell'operazione.**

In merito a quanto richiesto dal CPT, limitatamente alle procedure previste per l'identificazione dei soggetti vulnerabili, si rappresenta che tramite apposite procedure operative, si è stabilito quanto segue.

A seguito di interventi connessi all'immigrazione irregolare via mare, non appena raggiunti i contatti di interesse e poste in essere tutte le attività di competenza, finalizzate innanzitutto a garantire il compimento delle operazioni in sicurezza nei confronti dei migranti che si trovino a bordo delle imbarcazioni intercettate o soccorse, il personale operante – ove le condizioni meteo-marine e lo specifico contesto operativo lo consentano – effettuerà il trasbordo degli stessi sugli assetti intervenuti, curando che tutta l'attività avvenga in una cornice di sicurezza, se del caso con l'eventuale concorso di altre Forze presenti nell'area. Una volta trasbordati i migranti sulle unità operanti, fatta in ogni caso salva l'evacuazione urgente di tutte le persone che necessitino di cure immediate, le medesime raggiungeranno una nave (hub) messa a disposizione dalla Marina Militare o dalla Guardia Costiera o appositamente contrattualizzata. Raggiunta la nave hub, il personale operante a bordo delle unità intervenute sull'evento migratorio, sempre nella massima sicurezza, effettuerà un secondo trasbordo sulla menzionata nave hub **con esclusione delle sole persone non eleggibili in senso assoluto quali le persone di sesso femminile, i migranti visibilmente minori di età e non accompagnati, le persone affette da patologie o minorazioni**

fisiche evidenti, gli anziani, le persone che spontaneamente consegnino il proprio passaporto o documento equipollente in corso di validità, fatto salvo il caso in cui la presenza a bordo di tali persone sia indispensabile unicamente per riscontrare eventuali legami familiari rilevanti per le procedure in argomento.

Le persone che il team di pre-screening, presente a bordo della nave hub, avrà ritenuto di non trasbordare saranno condotte dall'unità intervenuta presso Lampedusa o presso altri luoghi di sbarco.

A bordo della nave hub il personale sanitario ivi presente, con l'ausilio di mediatori culturali e altre figure professionali¹, effettuerà una valutazione dello stato di salute generale di ciascun migrante, volto all'identificazione di condizioni di interesse sanitario meritevoli di attenzione e o di ulteriori condizioni di vulnerabilità.

Anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), nell'ambito del proprio mandato e in forza della responsabilità di supervisione dell'attuazione degli strumenti internazionali per la protezione dei rifugiati (come previsto dal proprio Statuto e dall'Articolo 35 della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951), concorre nelle operazioni svolgendo attività di monitoraggio e *counseling* nelle varie fasi di attuazione del protocollo, garantendo la presenza sulla nave hub, nonché nei centri albanesi di Shengjin e Gjader.

In tutti i casi è comunque fatta salva l'attivazione della procedura MEDEVAC sotto il coordinamento della Guardia Costiera.

Successivamente è prevista una fase di preidentificazione diretta, tra l'altro, alla raccolta delle dichiarazioni circa la nazionalità ed i legami familiari e i soggetti, per i quali è esclusa l'applicabilità della procedura accelerata, verranno fatti sbarcare e condotti a Lampedusa o presso altri porti italiani.

Le operazioni di cui sopra saranno svolte nei tempi più rapidi consentiti.

Sulle navi individuate per condurre i migranti a Shengjin verrà assicurata una sistemazione dignitosa e in sicurezza per tutti i migranti.

Durante il trasferimento in Albania, i migranti non sono soggetti - per legge od in via di fatto - a detenzione e la loro permanenza a bordo della nave hub è senza soluzione di continuità rispetto al loro status di persone salvate in mare. A questo proposito, va sottolineato che la destinazione della nave verso l'Albania o lo svolgimento delle procedure di screening non possono di per sé configurare una detenzione. In concreto, i migranti a bordo della nave hub devono solo rispettare le limitazioni fisiologiche che sono necessarie per la loro stessa sicurezza, tenendo conto anche delle dimensioni necessariamente limitate della nave hub.

È esclusa ogni ipotesi di sovraffollamento delle navi. È comunque prevista la presenza di un contingente delle Forze dell'ordine per garantire la sicurezza a bordo delle navi.

Il numero dei migranti che potranno essere trasportati per ogni singolo viaggio dipenderà da vari fattori, non ultimo la capacità di condurre le procedure entro i tempi stabiliti dalla legge.

Qualora, una volta giunti a Shengjin o anche successivamente, dovessero emergere **altre forme di vulnerabilità** rientranti tra quelle indicate nell'articolo 17 del D. Lgs n. 142/2015, i soggetti interessati saranno trasferiti in Italia con la stessa o altra nave.

Relativamente alle procedure da svolgersi a Gjader, saranno esaminate le domande di asilo secondo le disposizioni sulle procedure accelerate, alla pari di quelle osservate in Italia, con il coinvolgimento di Questura, Prefettura, Commissione territoriale, Autorità giudiziaria di Roma.

Al termine delle procedure, qualora il richiedente asilo abbia avuto riconosciuta la protezione internazionale, verrà tempestivamente trasferito in Italia e sarà inserito nel circuito di accoglienza di secondo livello di cui all'articolo 1 sexies D.L. n. 416/89 (sistema di accoglienza SAI), ricorrendone le condizioni.

Il monitoraggio delle attività e delle procedure sarà svolto secondo le modalità

¹ Al riguardo è stata stipulata con OIM -Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - una convenzione volta ad assicurare la collaborazione mediante medici, operatori socio - sanitari, mediatori, consulenti, etc., nonché a provvedere alle attività relative all'informativa ai migranti.

ordinariamente previste in Italia e il Garante delle persone private della libertà personale avrà accesso alle strutture di Gjader, in quanto strutture di temporanea privazione della libertà di movimento.

Le procedure accelerate di frontiera di cui sopra opereranno quindi nelle ipotesi di cui all'art. 28 bis del D.lgs 25/2008 e ss. mm. e ii., secondo cui: “ 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b); b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b); b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli; c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura [...]; d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter; e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. [...]

6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”, ovvero: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali”.

La procedura accelerata non si applica quindi, come già precisato, ai minori accompagnati e non, e, più in generale, alle categorie di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero i cd. soggetti vulnerabili.

Pertanto, si prevede che un primo screening dei soggetti vulnerabili venga effettuato nelle fasi immediatamente successive al loro soccorso o recupero, in modo da escludere che coloro che presentino evidenti vulnerabilità siano condotti in Albania, ferma restando la possibilità di effettuare eventuali, ulteriori valutazioni di condizioni di vulnerabilità successivamente allo sbarco in Albania, presso le strutture adibite all'identificazione e alla primissima accoglienza. Infatti, non di rado, la condizione di vulnerabilità può non essere immediatamente rilevabile mediante lo screening preventivo a bordo, richiedendo approfondimenti in una fase successiva.

In relazione agli altri quesiti posti nel **paragrafo 13** della Relazione, si fa presente che, in conformità alle Direttive Europee 2013/32 e 2013/33, la normativa italiana prevede che il trattenimento dei richiedenti dovrà avere una durata il più breve possibile e persistere fintantoché sussistano i motivi che ne giustifichino l'applicazione.

Con riferimento in particolare alle incertezze sollevate dal CPT in relazione alla “detenzione *de facto* generalizzata” di tutte le persone sbarcate in Albania, è bene precisare che la legge rimette al Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la specifica verifica in merito a quali posizioni rientrino nel novero delle procedure accelerate in frontiera: “Il Presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande,

determina i casi...per i quali applicare la procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 bis" (art 28 comma 1 del D.Lgs. 25/2008).

Quanto alla durata del trattenimento, la normativa applicata ai migranti sbarcati in Albania - secondo quanto richiamato dall'art 4 comma 1 della legge di ratifica del Protocollo - è il combinato disposto degli artt. 28 bis D.Lgs 25/08 e 6 bis D.Lgs. 142/15: quest'ultimo, in particolare, prevede che "il richiedente asilo può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera...al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato" e il comma 3 aggiunge "il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'art. 28 bis D.Lgs. 25/08. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo non prorogabile di quattro settimane".

Il provvedimento di trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile; viene predisposto dal Questore di Roma "caso per caso", con una attenta valutazione sulle specificità del singolo migrante.

Il trattenimento è sempre sottoposto al vaglio da parte della Autorità giudiziaria, attraverso "una rapida verifica, d'ufficio o su domanda del richiedente" e, a tal fine, sono previste e disciplinate tutte le procedure organizzative atte a garantire la convalida dei provvedimenti di trattenimento da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

Le udienze di convalida sono svolte secondo la procedura indicata dall'art 6 comma 5 del D.lgs. 142/15 che richiama a sua volta l'art 14 TUI. La partecipazione del richiedente all'udienza avviene a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza della sezione specializzata del Tribunale di Roma e il Centro. Il collegamento si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 142/15. Il migrante è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia, munito di procura speciale ed è ammesso al gratuito patrocinio, qualora sprovvisto di difensore è assistito da un difensore d'ufficio assegnato dal giudice. Il difensore può presenziare all'udienza in video collegamento dall'Italia o recarsi in presenza in Albania. La legge di ratifica del Protocollo (L. 21 febbraio 2014, n. 14), sul punto, statuisce all'art. 4 comma 3 che "Il responsabile italiano delle aree adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero... per la trasmissione e la ricezione degli strumenti necessari per l'esercizio de diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dal responsabile stesso. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore".

Il periodo di permanenza dei migranti nel Centro di trattenimento non potrà essere superiore al periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvederanno al trasferimento in Italia dei migranti che hanno ottenuto la protezione, così come di coloro che per altre ragioni non potranno permanere nel Centro di trattenimento (ad es. per mancata convalida del provvedimento, etc.).

Per garantire la tutela e l'effettività dei diritti dei migranti, sarà consentito l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana applicabile. I migranti potranno altresì rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento unico CPR (Direttiva recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss. mm. e ii."). I richiedenti avranno accesso a spazi all'aria aperta e avranno la possibilità di comunicare con i propri familiari e consulenti legali. È prevista la possibilità che i richiedenti asilo entrino in contatto con i loro avvocati telefonicamente, in videoconferenza o anche di persona (peraltro, la legge di ratifica n. 14/2014, ha previsto uno specifico stanziamento per coprire le spese dell'avvocato di fiducia che intenda essere presente).

Le domande di asilo saranno esaminate secondo le disposizioni sulle procedure accelerate, alla pari di quelle osservate in Italia, con il coinvolgimento di Questura, Prefettura, Commissione territoriale, Autorità giudiziarie di Roma.

In ogni caso, il coordinamento delle attività e la gestione delle situazioni che di volta in volta potranno presentarsi sono affidati ai dirigenti della Polizia di Stato nominati ai sensi della L. n. 14/2024.

Per quel che riguarda le operazioni di rimpatrio dei migranti che dovessero risultare espellibili al termine delle procedure nei centri in Albania, saranno garantiti i medesimi standard operativi applicati in Italia. In particolare, sono state avviate interlocuzioni con diversi Stati di origine sicuri al fine di poter estendere, anche in tale scenario, l'applicazione di accordi bilaterali e/o assicurare la consueta collaborazione all'identificazione dei migranti con il supporto, dove previsto, di ufficiali di collegamento.

L'esecuzione di un eventuale rimpatrio sarà comunque sempre svolta nel pieno rispetto dei diritti umani dei rimpatriandi e nella cornice di monitoraggio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al pari di quanto già accade per i rimpatri dall'Italia, monitorati con regolare cadenza da tale autorità. Verrà ovviamente garantita la assistenza medica durante i rimpatri, laddove necessario, così come acquisita, prima del volo, la documentazione sanitaria necessaria (c.d. *fit to fly*).

Il personale di scorta da impiegare in tali operazioni sarà quello debitamente formato a seguito degli appositi corsi di formazione tenuti periodicamente dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, improntati alla massima professionalità e tesi a evidenziare l'importanza del dialogo, della mediazione e del rispetto del rimpatriando.

Tanto premesso, si ritiene che non sussistano “*lacune giuridiche connesse alla natura extra-territoriale dell'operazione*”, atteso che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024, della Legge n. 14 del 21 febbraio 2024, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, stilato a Roma il 6 novembre 2023, atteso che sono stati espressamente disciplinati gli aspetti attinenti alla disciplina applicabile alle procedure da espletare nei siti in Albania.

La legge di ratifica reca, in particolare, delle norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Nello specifico, l'articolo 4 sulla “*Giurisdizione e legge applicabile*” contempla disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana.

Precipuamente, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni sull'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti mentre i commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trova nelle aree date in concessione e vi commette un delitto.

Il comma 1, più dettagliatamente, prevede l'applicabilità ai migranti, ovvero cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana (art. 1, par. 1, lett. d del Protocollo), della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile.

Sono, in particolare, espressamente richiamati:

- il D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- il D.Lgs. 251/2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- il D.Lgs. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

- il D.Lgs. 142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

Viene espressamente precisato che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana, pertanto non vi sono punti oscuri sulla disciplina normativa di tali fattispecie, atteso che i vari commi dell'articolo 4, che qui non si riportano per ragioni di economia espositiva, ma cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento, trattano profusamente tutti gli aspetti attinenti al tema della giurisdizione e della legge applicabile.

La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Roma e all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.

Da ultimo, a sostegno di quanto già evidenziato, va citato quanto compendiato nel dossier XIX Legislatura n. 202/1², a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sulla *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno”* in cui si riporta che, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 15 novembre 2023, la Commissaria europea per gli Affari interni, Johansson, ha riferito che, secondo la valutazione preliminare dei servizi legali della Commissione europea, l'accordo fra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori non violerebbe il diritto dell'UE, anche perché non rientra nel relativo ambito di applicazione. La Commissaria ha tuttavia sottolineato che la situazione giuridica dei migranti dovrà essere esaminata dalle autorità italiane in conformità con le leggi italiane e della normativa dell'UE, circostanza che, come sopra già chiarito, avverrà nei termini di cui al già richiamato articolo 4 della legge di ratifica sopra citata.

Del resto, anche se il diritto europeo non è applicabile al di fuori del territorio dell'UE, ovvero in Albania, in ogni caso la legge italiana - ivi applicabile, giusta lettera del Protocollo e della legge di ratifica (art. 4 cit.) - recepisce il diritto Ue e dispone conformemente a quest'ultimo, e proprio per questo motivo, le leggi italiane verranno applicate, come da accordi. Per cui i migranti saranno esaminati dalle Autorità italiane e la disciplina applicata concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale sarà proprio quella italiana (in conformità a quella europea).

Rispetto ai **paragrafi 15 lettera i) e 17**, nella parte in cui il Comitato rappresenta che desidererebbe essere informato **se sono state intraprese azioni per indagare sulle accuse di maltrattamenti fisici da parte di agenti di polizia nel contesto dei suddetti interventi presso i CPR di Milano e Gradisca, nonché in relazione alla denuncia penale presentata sul commissariato di Melfi**, si rileva quanto segue.

Ricordando le informazioni fornite in precedenza in base alle quali emergeva che *“la maggior parte delle persone trattenute ha riferito alla Delegazione di essere stata trattata correttamente dallo Staff sia da parte dell'Ente Gestore che da quello di Polizia e Custodia in tutti e quattro i CPR visitati”*, la Prefettura di Milano ha preliminarmente ribadito che l'operato delle Forze dell'Ordine è da sempre improntato alla massima trasparenza, a garanzia dei diritti degli ospiti e degli stessi operatori di Polizia. A riprova di ciò, sono le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso installate all'interno del Centro prontamente messe a disposizione della Magistratura, allo scopo di accertare eventuali responsabilità penali fino ad oggi poste esclusivamente a carico degli

² Per ulteriori approfondimenti, cfr. dossier XIX Legislatura n. 202/1, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, <https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1404109/index.html>

ospiti.

In ordine alla denuncia presentata dal cittadino straniero per l'**episodio avvenuto in data 11 febbraio 2024**, la Prefettura ha rappresentato, facendo riferimento alla relazione di servizio acquisita dalla locale Questura, che il capoturno preposto alla vigilanza ha tentato di calmare il migrante che si era scagliato verso il medesimo e aveva istigato gli altri stranieri presenti contro il personale di sicurezza. Il migrante, al fine di rendere difficoltoso l'intervento delle Forze di Polizia, ha versato del sapone sul pavimento e, con l'ausilio di altri trattenuti, ha ostacolato fisicamente ogni tentativo di prelevare il sapone. Inoltre, gettandosi a terra e stringendo fra le ginocchia la gamba di un operatore, ha tentato di farlo cadere. Per tale ragione, si è reso necessario l'utilizzo di uno sfollagente mentre gli altri trattenuti inveivano e lanciavano bottigliette d'acqua nei confronti degli operatori.

La Prefettura di Gorizia ha riferito, con riguardo all'**episodio** citato dal Comitato accaduto all'interno del CPR **in data 1^ marzo 2024** (erroneamente indicato in data 29 febbraio 2024), che il personale di rinforzo è intervenuto in assetto antisommossa in quanto un cittadino straniero aveva danneggiato completamente con una spranga di ferro di circa un metro una delle finestre in plexiglass della stanza. Tale spranga era stata ricavata da un precedente atto vandalico e il cittadino, brandendo la spranga unitamente a frammenti di policarbonato taglienti, si è lanciato contro il personale intervenuto tanto da cagionare ad uno di essi lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, costringendo i reparti di rinforzo ad usare legittimamente la forza nei suoi confronti al solo fine di renderlo inoffensivo. Giova premettere che il migrante, agitato e in stato di escandescenza, era stato invitato a una complessa e vana attività di mediazione finalizzata a dissuaderlo dal proseguire nei suoi atteggiamenti aggressivi. Come riferito dalla Questura di Gorizia va, in primo luogo sottolineato che il filmato delle telecamere di sorveglianza cui fa riferimento la delegazione riprende solo una parte, quella finale dell'intervento della Polizia di Stato, escludendo del tutto quanto verificatosi nelle precedenti e concitate fasi all'interno della struttura.

Pertanto, non si è verificata alcuna forma di maltrattamento agli ospiti del Centro e l'intervento degli operatori di Polizia è stato motivato unicamente dal fine di evitare la prosecuzione dei danneggiamenti che il cittadino straniero stava perpetrando e di impedire che cagionasse danni agli altri trattenuti ovvero agli operatori dell'ente gestore o allo stesso personale di Polizia.

La Prefettura di Potenza, in riferimento all'episodio citato nel rapporto del Comitato circa il presunto maltrattamento subito da un ospite ad opera di due agenti della Guardia di Finanza, ha comunicato che dalle verifiche effettuate dalla locale Questura nulla risulta in merito. La stessa Questura ha invece confermato un **episodio** analogo accaduto nella data **tra il 1^ ed il 3 aprile 2024**, che avrebbe riguardato un Carabiniere impiegato nei servizi di ordine pubblico di cui il Commissariato di Melfi (PZ) ha notiziato la competente Procura della Repubblica.

Con riguardo ai **paragrafi 16, 18, 21**, il quadro normativo italiano riguardante lo svolgimento delle attività di istituto della Polizia di Stato risulta assolutamente conforme ai principi generali di tutela dei diritti umani previsti dalle Convenzioni e dai Trattati internazionali. Il personale della Polizia di Stato ha sempre applicato le procedure operative nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, assumendo atteggiamenti di professionalità ed equilibrio ed esercitando il proprio ruolo con un forte senso di responsabilità nella società civile, in situazioni particolarmente complesse, spesso logoranti fisicamente e soggette ad imprevedibili dinamiche, che richiedono capacità risolutive ed immediatezza di intervento. Anche per quanto attiene all'impiego della forza, la Polizia di Stato adotta delle prassi operative rigorosamente vincolate ai principi di legalità, proporzionalità e necessità e gli eventuali comportamenti difformi sono puntualmente perseguiti sia sotto il profilo amministrativo che giurisdizionale.

Con riguardo alla **raccomandazione al paragrafo 17**, nell'ambito dei CPR la Autorità

Giudiziaria svolge non solo un attento vaglio dell'attività amministrativa attraverso le udienze di convalida e proroga dei trattenimenti dei migranti adottati dai Questori, ma viene altresì tempestivamente investita di ogni eventuale comunicazione di reato che il personale di polizia impiegato nei Centri dovesse ravvisare.

In merito al **paragrafo 19**, laddove il CPT afferma di aver ricevuto accuse da persone di origine africana subsahariana incontrate al CPR di Roma, riguardanti una serie di episodi di presunti maltrattamenti fisici da parte del personale quando erano trattenuti nel CPR di Macomer e che al Comitato risulta che sia stata presentata una denuncia penale alla Procura della Repubblica di Oristano, **chiedendo**, per l'effetto, **di essere informato dell'esito delle indagini sulla suddetta denuncia penale**, la Prefettura di Nuoro ha riferito che agli atti della Procura della Repubblica di Oristano non risulta alcun procedimento penale instaurato. Inoltre, nulla risulta in merito alle riportate aggressioni da parte di "membri identificati del personale carcerario, in particolare appartenenti all'Arma dei Carabinieri."

La Prefettura aggiunge il seguente particolare: da ulteriori approfondimenti effettuati presso la Questura di Nuoro è emerso che in data 14 novembre 2023, il responsabile coordinatore del personale dell'ente gestore "E." ha aggredito lo straniero E.H.O., nato in Marocco il 10.02.1989, durante le procedure di preparazione per il rimpatrio. Di tale episodio è stata tempestivamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e, allo stato, non si conoscono gli sviluppi.

Con riguardo alla raccomandazione al **paragrafo 24**, l'attenzione rivolta dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza per la sensibilizzazione del personale operante al rispetto della **dignità del migrante**, in tutte le fasi della sua trattazione, è molto elevata.

Si tenga conto, ad esempio, che nei corsi di formazione del personale scortista (impiegato nell'esecuzione dei rimpatri degli stranieri espulsi), il focus è indirizzato in particolare ad evidenziare la necessità di creare un rapporto di fiducia reciproca con lo straniero, di dialogo e di mediazione, in modo da ridurre al minimo le tensioni e le difficoltà operative durante il servizio di scorta.

I servizi di accompagnamento dei cittadini stranieri irregolari presso i CPR nazionali (per essere trattenuti per le finalità previste dalla legge) e dai CPR in cui sono trattenuti alle zone di frontiera, (per essere avviati alle procedure di rimpatrio) rientrano tra le ordinarie attività di polizia; e ogni operatore è chiamato a svolgerle nell'adempimento del proprio servizio. Pertanto, nei limiti stabiliti dall'art. 53 del Codice penale e dalla normativa europea, il dipendente che effettua un accompagnamento di uno straniero irregolare da o verso un CPR, nel pieno rispetto dei diritti dello stesso, è comunque autorizzato all'impiego ponderato e proporzionato di mezzi di coazione fisica per contenere il soggetto che dovesse opporsi alla traduzione. La valutazione circa l'opportunità e il tipo di strumento di contenimento da utilizzare, per gestire un comportamento oppositivo da parte dello straniero da accompagnare, viene fatta caso per caso, in base alla situazione contingente che l'operatore di polizia è chiamato ad affrontare.

Pertanto, anche l'impiego delle fasce in velcro, piuttosto che delle manette di sicurezza nei trasferimenti sono **oggetto di una valutazione individuale**, effettuata di concerto tra i responsabili dell'accompagnamento e l'ufficio che ha trattato lo straniero, mediante una attenta ponderazione dei tempi del trasporto, delle caratteristiche delle operazioni e della eventuale resistenza opposta.

Ciascun operatore di polizia è addestrato per svolgere tale attività con la massima professionalità, al fine di preservare la sicurezza di tutti gli attori coinvolti nell'operazione: gli stranieri da accompagnare e gli operatori di polizia impiegati nel trasferimento, scongiurando il pericolo di atti di autolesionismo da parte dei primi o aggressioni a danno dei secondi e prevenendo fughe e potenziali incidenti che coinvolgano anche terze persone. Si evidenzia, ad ogni modo, che gli

strumenti di coercizione in parola non sono impiegati o sono rimossi in relazione alla valutazione del livello di collaborazione del singolo straniero, facendo un attento ed equilibrato bilanciamento tra la sicurezza dell'attività svolta e la tutela dei diritti dei migranti.

Inoltre, la Questura che organizza il trasporto dello straniero fino ai CPR si preoccupa della somministrazione di pasti completi, comprensivi di bevande, in base all'orario dell'operazione e alla lunghezza del viaggio. Ciascuna Questura è molto attenta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona da accompagnare.

Circa il **paragrafo 26**, laddove il CPT chiede **“informazioni sull'esito dell'ispezione” presso il CPR di Potenza “e sulle misure adottate per porre fine alla pratica di somministrare farmaci psicotropi alla popolazione in esame in modo incontrollato e senza prescrizione medica”**, si espone quanto segue.

In ordine a quanto segnalato dalla Delegazione circa la riscontrata *“somministrazione di medicinali psicotropi diluiti in acqua da parte del personale sanitario senza prescrizione medica o supervisione”* sono state poste in essere dalla Prefettura di Potenza una serie di azioni finalizzate a superare le criticità rilevate.

In particolare, il Gestore è stato invitato a **chiarire le modalità di somministrazione** dei farmaci da parte del responsabile sanitario del presidio medico ed il relativo riscontro è stato sottoposto, per le valutazioni di competenza, all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Inoltre, è stata **disposta un'ispezione presso il CPR** da parte di personale della stessa Azienda Sanitaria Locale che, con relazione del 22 maggio 2024, ha rilevato alcune inadempienze inerenti le procedure adottate nella compilazione delle schede anamnestiche degli ospiti provenienti da altre strutture, le richieste di rivalutazione per visite psichiatriche e la congruità delle terapie farmacologiche. La relazione pervenuta dal Gestore, a seguito di specifica contestazione da parte della Prefettura, è stata inviata all'Azienda Sanitaria Locale per i conseguenti riscontri.

Il responsabile del presidio medico del CPR ha, da parte sua, **assicurato la scrupolosa osservanza delle linee guida nell'espletamento delle attività sanitarie**, escludendo in maniera tassativa la somministrazione di terapie improprie, ivi compresa la somministrazione di placebo, in conformità ai principi statutari di OMCEO nazionale e alla normativa vigente.

A seguito di specifica richiesta da parte della Prefettura, in data 19 luglio 2024 si è svolta una **nuova ispezione da parte dell'Azienda Sanitaria di Potenza**, nel corso della quale è stato accertato che: *“il personale provvede alla verifica delle compresse residuanti al fine di controllare la reale corrispondenza tra prescrizione sanitaria e somministrazione farmacologica”*; che *“ogni paziente che necessita di valutazione psichiatrica di prima istanza o di rivalutazione di precedente diagnosi psichiatrica viene visitato dal CSM competente nei tempi stabiliti dal protocollo”*; che *“non sono state riscontrate prescrizioni di farmaci apparentemente improprie”*. Nell'occasione, gli ispettori sanitari hanno dato indicazioni in merito ad **alcuni correttivi da apportare alla tenuta della documentazione sanitaria** ricevendo ampia disponibilità da parte dell'Ente Gestore che già in data 30 luglio 2024 comunicava di aver inserito, all'interno del fascicolo di ogni ospite, la cartella clinica concernente tutte le informazioni in materia di visite ed eventuali prescrizioni terapeutiche da parte del personale medico della struttura.

Si aggiunge che in data 10 luglio 2024 la Prefettura ha convocato una **riunione alla quale hanno partecipato i referenti della Questura, dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ente Gestore per definire gli aspetti inerenti le modalità di somministrazione dei farmaci e l'organizzazione dei servizi di assistenza all'interno del CPR**. Nell'occasione, il referente dell'A.S.P, a seguito di richiesta di supporto avanzata dall'Ente Gestore per la difficoltà di trovare medici e infermieri disponibili a prestare servizio presso il CPR, ha espresso disponibilità ad attivare un ambulatorio con personale infermieristico in alcuni giorni della settimana.

In merito al **paragrafo 28**, nella parte in cui il CPT **chiede di ricevere informazioni dalle autorità italiane sulla struttura dei nuovi CPR e sulla loro conformità con gli standard del CPT, come indicato nel paragrafo 31 del presente rapporto, in particolare per quanto riguarda il loro design carcerario (ad esempio, schermi metallici rinforzati alle finestre, assenza di strutture comuni e di vegetazione, nonché attrezzature e arredamento delle stanze nei moduli di detenzione) e il layout generale**, si espone quanto segue.

Il Governo italiano ha avviato una serie di progetti per **migliorare le condizioni di accoglienza e di permanenza dei migranti nei rispettivi centri**. In particolare, sono stati avviati i lavori per l'ampliamento dei CPR di Nuoro e di Caltanissetta, nonché quelli per la ristrutturazione dei CPR siti in Torino e Milano ed anche per la ricostruzione del CPR in Trapani.

Inoltre, è ben noto che il Governo italiano, in applicazione del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge n. 162 del 13 novembre 2023, intende realizzare nuovi CPR all'interno del territorio italiano e in particolare nelle Regioni ove non sono già presenti tali Centri. In questo caso sono state previste specifiche competenze di progettazione e di esecuzione, che sono curate dall'Agenzia Invitalia. Attualmente è in corso l'individuazione dei siti: i nuovi centri, preferibilmente, dovranno essere vicini agli aeroporti, lontani dai centri abitati, facilmente perimetrabili e sorvegliabili e con una capacità di capienza fino a 200 persone.

La progettazione delle nuove strutture destinate a CPR risulta essere **conforme alle Linee Guida europee**. Tale modello prevede la suddivisione dell'area in due: la prima, nella zona antistante nei pressi degli ingressi, è occupata da monoblocchi coibentati di tipo leggero ed è ad uso esclusivo del personale addetto (agenti, addetti dell'ente gestore, medici, avvocati, funzionari del Committente e altre figure necessarie allo svolgimento dei processi amministrativi, alla gestione del centro e, più in generale, alla gestione logistica dello stesso). L'accesso a quest'area da parte degli ospiti è quindi sporadica e sempre sotto stretta sorveglianza da parte degli agenti.

Nella seconda area, separata dalla prima mediante recinzione, vi sono monoblocchi fabbricati di tipo pesante che, a seconda dei casi, hanno una funzione alloggiativa, di servizio e/o di svago. La loro distribuzione è radiale e porta alla creazione di aree scoperte e percorsi. Tale seconda area è caratterizzata inoltre dalla presenza di una recinzione con un camminamento posto sulla sommità. La conformazione della viabilità e degli spazi esterni consente di realizzare una netta separazione tra le aree dedicate al personale e le aree ad uso da parte dei migranti. La distribuzione architettonica realizzata con detto modello appare funzionale per soddisfare le esigenze di privacy degli ospiti e, al contempo, per agevolare la sorveglianza, la gestione ed il controllo degli ambienti interni della struttura di confinamento. Parte dei moduli confinati dalla recinzione sarà destinata a quegli spazi comuni necessari al funzionamento del centro e al miglioramento della vivibilità dello stesso da parte degli ospiti.

Inoltre, i moduli alloggiativi garantiscono la funzione di riposo, la detenzione degli oggetti personali e la cura dell'igiene della persona.

Le aree comuni sono progettate e configurate in modo tale che gli ospiti abbiano la possibilità di ritirare e consumare i pasti, godere del servizio di lavanderia, socializzare in aree dedicate, professare il proprio culto, ricevere assistenza medica d'urgenza, praticare attività fisica all'aperto e usufruire di una barberia.

Sono previsti all'interno del centro due aree comuni da destinare a mensa, collocate in posizione diametralmente opposta, al fine di consentire agli ospiti di uscire dal senso di oppressione/esclusività che può essere generato dal consumo del cibo nei moduli alloggiativi.

Sono altresì previsti due luoghi di culto (che potrebbero essere utilizzati con turnazioni di massimo 25 persone). Il luogo di culto islamico è affiancato da un locale/spazio per abluzione ottenuto in uno dei monoblocchi piccolo. Anche i due luoghi di culto sono collocati in posizione diametralmente opposta e sono previsti spazi polifunzionali per attività ricreative al coperto dotate di TV e arredi, nonché altri spazi la cui funzione sarà definita all'atto della messa in esercizio del centro.

Oltre alle aree comuni coperte, saranno previste adeguate aree esterne con campetto

polivalente in cui gli ospiti devono poter “*usufruire quotidianamente di spazi all’aria aperta di dimensioni adeguate alla possibilità di passeggiare e fare esercizio fisico, senza aver ostruita la vista del cielo*”, così come raccomandato anche dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il campo da gioco sarà realizzato al centro della struttura di confinamento. Il *concept* legato alla progettazione di questo centro deve essere incentrato su criteri di sicurezza attiva, basati sulla sorveglianza diretta dall’alto da parte degli agenti delle FF.OO., su sistemi di videosorveglianza e su sistemi di protezione passiva ridondanti. La sicurezza sarà soprattutto di tipo preventivo, limitando al massimo quelli che potrebbero essere gli interventi delle FF.OO. .

In relazione al **paragrafo 37**, laddove il CPT **chiede di ricevere informazioni sugli sviluppi delle indagini penali sulla presunta fornitura fittizia di attività nei CPR di Milano e Potenza, e sugli insegnamenti tratti dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture competenti per quanto riguarda la garanzia di attività di monitoraggio più rigorose e di responsabilità (cfr. anche paragrafo 76)**, si espone quanto segue.

In ordine a quanto segnalato dalla Delegazione circa gli sviluppi **delle indagini penali a carico dell’Ente Gestore del CPR di Milano** si comunica che è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini dalla Procura di Milano alla Società “M.” con il quale si contestano agli indagati il reato di frode alle pubbliche forniture e il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 e art. 356 del Codice penale). Su istanza dell’Autorità giudiziaria è stato **nominato un Commissario per la gestione del CPR** che ha previsto un corso di “*mindfulness*” con il supporto di uno psicologo e l’attivazione di un cineforum al fine di offrire ai trattenuti momenti di svago e di aggregazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo **delle indagini relative alla Società “E.I.”, Ente Gestore del CPR di Potenza**, si segnala che la Procura ha iscritto il procedimento penale nei confronti degli indagati per “**frode nelle pubbliche forniture**” e per “**truffa aggravata ai danni dello Stato**”. A tal fine il Ministero dell’Interno si è riservato di costituirsi parte civile nel sopra detto procedimento penale.

In relazione alle osservazioni della Delegazione circa la carenza di attività ricreative, la Prefettura di Potenza ha segnalato che oltre alle **attività sportive** presso il campo di calcetto vengono organizzate alcune attività di svago quali: **attività musicali, di volontariato e gruppi di psicoterapia** secondo una calendarizzazione condivisa con la locale Questura. Per favorire il benessere psico-fisico degli ospiti, è stato previsto l’utilizzo del campo di calcio anche nelle ore serali. Complessivamente, l’attività di monitoraggio e di ispezione nei Centri è sempre stata espletata dalle Prefetture e da personale ispettivo del Ministero.

Inoltre, come si dirà in seguito, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con decreto del 15 febbraio 2024, ha costituito un **gruppo di lavoro di monitoraggio dei centri di permanenza per il rimpatrio** incaricato dell’analisi di dati, documenti e segnalazioni fornite dalla Prefetture sui CPR presenti sul territorio nazionale e dell’effettuazione di visite di monitoraggio in loco, cui partecipano anche rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Con riferimento alle visite di monitoraggio sono stati coinvolti anche rappresentanti di **UNHCR** (proseguendo nella collaborazione già sperimentata per un’ordinaria attività di controllo svolta nei Centri di accoglienza, Hotspot e CPR) per un supporto in ordine allo svolgimento delle interviste ai migranti trattenuti.

Il gruppo ha effettuato nel periodo marzo - settembre 2024 **n.5 visite di monitoraggio** (in data 24 aprile presso il CPR di Roma, il 09 maggio presso il CPR di Caltanissetta, in data 10 maggio presso il CPR di Bari, in data 05 giugno presso il CPR di Milano, in data 19 settembre presso il CPR di Macomer) e nei prossimi mesi è previsto il completamento delle visite. Con diverse circolari sono state invitate le Prefetture U.T.G. in merito alla necessità di svolgere una costante attività di monitoraggio, ampliando l’indagine della verifica amministrativa circa il

rispetto delle prestazioni contrattuali, sollecitando l'adeguamento dei contratti rispetto alle previsioni del nuovo Schema di Capitolato d'appalto.

Circa il **paragrafo 43**, nella parte in cui il CPT afferma che, con lettera ricevuta il 17 giugno 2024, le autorità italiane hanno informato il Comitato che è stato indetto un concorso presso il CPR di Roma per l'assunzione di un ulteriore infermiere e **chiede di essere informato quando l'infermiere sarà nominato**, si espone quanto segue.

Attualmente, all'interno del CPR di Roma è già garantita la presenza di personale infermieristico h.24 ore al giorno e di un medico almeno per 8 ore al giorno. Il personale infermieristico verrà incrementato per consentire una migliore qualità del servizio, in particolar modo negli orari diurni. A tal proposito, si rileva che il nuovo schema di capitolato d'appalto prevede la presenza di due infermieri presenti ogni giorno per 24 ore e nella imminente nuova gara pubblica per la gestione del CPR verrà implementato il personale infermieristico in linea con le nuove disposizioni.

PARTE SECONDA

Venendo ora alle raccomandazioni espresse dal Comitato, si premette che il Ministero dell'Interno, ed in particolare il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, come accennato in precedenza, ha costituito, già in data 15 febbraio 2024, con apposito decreto, un **gruppo di lavoro incaricato della raccolta e dell'analisi di dati**, documenti e segnalazioni fornite dalle Prefetture presenti sul territorio nazionale, nonché dell'effettuazione di **periodiche visite di monitoraggio all'interno dei CPR**.

Tale gruppo di lavoro ha l'obiettivo di esaminare le eventuali criticità che possano insorgere nell'ambito di qualsivoglia aspetto della vita quotidiana condotta dai migranti all'interno dei Centri ed assicurare il raggiungimento e il mantenimento di più elevati standard qualitativi di accoglienza e di benessere in loro favore, nonché ottimizzare le procedure standard operative con analisi e mappatura dei processi esistenti, vagliando proposte risolutive efficaci e condivise.

Il gruppo si compone dei rappresentanti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e quelli del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma è previsto anche il coinvolgimento dei rappresentanti di UNHCR per la raccolta di informazioni utili mediante interviste ai migranti trattenuti.

Nei primi quattro mesi di attività il Gruppo di lavoro ha svolto una serie di sopralluoghi nei diversi CPR, acquisendo elementi sulle criticità strutturali, alloggiative, di socialità e verificando altresì la qualità dei cibi e delle bevande somministrate, mediante assaggio dei pasti, onde avere contezza della freschezza dei prodotti e della temperatura, nonché mediante verifica dello stoccaggio degli stessi e della rispondenza alle previsioni contrattuali che stabiliscono criteri di composizione del menù e di grammatura delle porzioni.

Inoltre, si sta valutando di effettuare 1 o 2 visite di studio in altri Stati membri ritenuti dalla Commissione europea virtuosi sotto il profilo delle condizioni di accoglienza e del positivo andamento delle procedure di rimpatrio, che potranno costituire una preziosa occasione anche per l'esame di questioni comuni e per la condivisione di eventuali problematiche, traendo dalle analoghe esperienze straniere, spunti nonché esempi di risoluzione, acquisendone le relative *best practices*.

Il Gruppo di lavoro intende favorire lo sviluppo in tutti i CPR di quelle iniziative già esistenti solo in alcuni (ad es. l'allestimento di una sala attrezzata per l'allenamento fisico, nonché l'avvio di attività di cineforum e *mindfulness*) e garantire la piena uniformità delle regole adottate.

Premesso quanto sopra, nel rappresentare che l'entrata in vigore delle previsioni di cui al recente Capitolato 2024 determinerà l'**incremento del personale preposto alle attività assistenziali** (in particolare psicologi, mediatori linguistico-culturali ed operatori sociali) e pertanto produrrà benefici sulla qualità dei servizi e sulla presa in carico delle situazioni di bisogni specifici, relativamente alle raccomandazioni formulate e secondo l'ordine di esposizione delle questioni di cui al rapporto, si osserva quanto segue.

In riferimento al **paragrafo 31**, nella parte in cui il CPT: *“raccomanda alle autorità italiane di avviare una seria riflessione sul concetto di CPR (...). Inoltre, i campanelli di chiamata dovrebbero essere sistematicamente installati (...)*”, posto che la natura delle strutture di permanenza per i rimpatri è disposta ex lege (Art. 14 D.lgs. 286/1998), la gestione della sicurezza nell'ambito dei CPR è organizzata mediante l'impiego di gruppi interforze appartenenti a diversi corpi delle Forze dell'ordine.

La rimozione di tutti gli elementi auspicata dal Comitato non è purtroppo condivisibile in quanto avrebbe l'unico effetto di far aumentare le fughe dai Centri e gli episodi di vandalizzazione. Per quanto riguarda i campanelli di chiamata, si rileva che laddove presenti come, ad esempio nel CPR di Gradisca d'Isonzo, la lamentata carenza di campanelli nelle stanze deriva dalle

vandalizzazioni perpetrate dagli ospiti. Difatti ogni ambiente era dotato di un campanello per chiamare gli operatori in caso di bisogno. Tuttavia, nonostante fossero incassati nel muro, protetti da una griglia metallica, gli stessi sono stati resi inutilizzabili da parte dei trattenuti. Ad ogni modo, tali campanelli sono previsti in occasione di lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici.

In merito al **paragrafo 32**, nella parte in cui il CPT: *“raccomanda al Ministero dell'Interno e alla Prefettura competente di impegnarsi per il mantenimento dello stato di manutenzione dei CPR visitati, in particolare di quello di Gradisca, e di procedere alla riparazione dei relativi servizi igienici. Inoltre, il Ministero dell'Interno dovrebbe adottare un programma di ristrutturazione e manutenzione dei CPR a livello nazionale, con risorse finanziarie stanziare e un calendario chiaro, da condividere con le rispettive Prefetture responsabili della supervisione della gestione dei CPR”*, si rileva quanto segue.

Proprio al fine di assicurare tempestiva manutenzione straordinaria nei CPR, a decorrere dalla metà del 2022, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha stipulato i **contratti relativi ad un accordo quadro sulla manutenzione straordinaria per ciascuno dei 10 Centri di permanenza per i rimpatri** (Milano, Torino, Gorizia, Roma, Brindisi, Bari, Palazzo San Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per oltre 10 milioni di euro.

L'accordo è stato concepito per snellire i tempi delle procedure di affidamento e ridurre i costi di manutenzione, uniformando gli standard qualitativi e prevede due sub-lotti per ciascun CPR, uno per l'affidamento dei lavori e l'altro per l'affidamento della direzione dei lavori.

L'appalto ha una durata di 48 mesi e prevede la possibilità di effettuare interventi di ripristino dovuti a cause dolose come ad esempio:

- Sostituzione o intervento di riparazione di componenti impiantistici per rottura (rottura pompa, rottura motore, rottura interruttore di protezione, rottura tubazione adduzione dell'acqua, rottura scarico acqua, rottura cavo, ecc.);
- Rifacimento di componenti edilizie per degrado o rottura (degrado di parte di intonaco, degrado di superficie verniciata, degrado di parte di muratura, degrado di parte di pavimento, rottura di tegole, rottura di porta, rottura di finestra, rottura di vetro di finestra o porta, rottura di canale di gronda, rottura di discendente, ecc.);
- Intervento di sistemazione su componenti o parti impiantistiche non rotti ma non funzionanti in piena efficienza (scarichi intasati, rubinetti che perdono, ecc.).

In merito al funzionamento dell'Accordo quadro, la Prefettura competente attiva l'intervento e, a seguito del sopralluogo da parte delle ditte aggiudicatrici (per esecuzione dei lavori e la direzione degli stessi), viene predisposto il progetto dell'intervento con relativo cronoprogramma ed infine viene stipulato il contratto dal responsabile unico del procedimento (nominato presso questo Dipartimento).

I primi contratti quadro sono stati stipulati a partire da maggio 2022 e l'ultimo a settembre 2023: in particolare al 30 settembre 2024 risultano autorizzati 33 interventi, di cui 23 già conclusi per un totale di quasi 6,5 milioni di euro per lavori, spendendo complessivamente oltre il 60% della dotazione finanziaria totale.

La Prefettura di Roma ha inoltre stipulato tre diversi contratti: per la manutenzione quotidiana, per la manutenzione straordinaria e a chiamata entro un'ora per interventi urgenti.

Per quanto riguarda i numerosi atti di vandalismo compiuti dagli ospiti del CPR di Gradisca, la Prefettura ha richiesto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al di fuori dell'accordo quadro e sono stati tutti eseguiti.

In relazione al **paragrafo 33**, nella parte in cui il CPT: *“raccomanda che la Prefettura e gli appaltatori competenti prestino attenzione alla freschezza e alle date di scadenza dei cibi precotti forniti ai CPR, nonché alle modalità di distribuzione e alla loro conservazione una volta*

consegnati dalle rispettive società di catering. Occorre inoltre prestare attenzione alle esigenze alimentari dei singoli detenuti, tenendo conto del loro stato di salute, e offrire alla popolazione detenuta una dieta culturalmente più varia”, si rimanda a quanto già esposto nelle premesse introduttive di cui alla parte seconda della presente risposta. In ogni caso, in relazione ai controlli da parte delle Prefetture sulla correttezza e la qualità di conservazione dei cibi, la Prefettura di Potenza ha comunicato che in due date, rispettivamente ad aprile 2024 e a luglio 2024, ha effettuato un’ispezione la ASP di Potenza Ufficio igiene, alimenti e nutrizione nel corso della quale è stata accertata la quantità e qualità del menù giornaliero somministrato contestando solo un piano di auto-controllo della temperatura e il Gestore si è adeguato alle prescrizioni e successivamente è stato sostituito il climatizzatore all’interno del CPR per assicurare un adeguato raffrescamento del locale adibito a deposito del cibo.

La Prefettura di Milano ha comunicato che gli esiti delle ispezioni periodiche da parte del Servizio di Igiene e Prevenzione della Agenzia per la Tutela della Salute sono stati positivi perché i cibi erano correttamente confezionati e somministrati freschi.

La Prefettura di Gorizia ha comunicato che in occasione della visita svoltasi il 5 e 6 aprile u.s. dalla Delegazione, la stessa ha verificato il sistema di distribuzione delle vivande che avviene porzionando in vassoi plastici monouso, il cibo preparato da un soggetto esterno che giunge perfettamente caldo in quanto trasportato in appositi contenitori termici. Pertanto, può affermarsi che è prestata massima attenzione alla freschezza e alla data di scadenza degli alimenti forniti agli ospiti.

La Prefettura di Roma sottolinea la varietà del regime alimentare specificando che i menù vengono cambiati ogni 15 gg rispettando le abitudini alimentari degli ospiti e le diversità culturali.

Relativamente ai **paragrafi 33 e 34**, sulla base di quanto previsto dal nuovo capitolato di appalto dei servizi di accoglienza di cui al DM 4 marzo 2024 ed in particolare alle specifiche tecniche previste per l’erogazione dei servizi per i Centri di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, il punto B comma 5 disciplina in maniera dettagliata il servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Inoltre, la norma prevede, a cura dell’ente gestore, il servizio di catering, fornendo disposizioni per il trasporto del cibo, per il confezionamento delle vaschette monouso e per l’etichettatura. La stessa prevede che il menu tenga conto di una adeguata variabilità della composizione dei piatti, rispettando i principi e le abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose nonché alle disposizioni mediche.

La norma prevede altresì che in presenza di locali adibiti a uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi; tuttavia, per quanto riguarda il CPR di Gradisca e di Roma, le mense attualmente non sono utilizzate perché gli alloggi dispongono di spazi distinti destinati alla convivialità, dove è possibile la consumazione dei pasti in comune tra gli ospiti di ogni modulo. Tale disposizione è dovuta a valutazioni di ordine pubblico delle singole Questure.

Rispetto al **paragrafo 36**, laddove il CPT: *“raccomanda che le autorità italiane prendano le misure necessarie in tutti i CPR per garantire che: - I cittadini stranieri siano regolarmente dotati di nuove lenzuola antistrappo e siano sempre forniti di cuscini e federe al momento del loro ingresso; - le scorte di indumenti e scarpe adeguate alle condizioni climatiche e alla stagione siano conservate e distribuite adeguatamente, in particolare ai detenuti indigenti; - Tutte le docce nei CPR visitati e, se del caso, in altre strutture a livello nazionale, sono dotate di un sistema di miscelazione della temperatura dell’acqua correttamente funzionante;*

- Gli appaltatori attuino un sistema trasparente per registrare la consegna dei kit igienici e degli indumenti ai detenuti, con tanto di data, ora e firma”, si osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda l’utilizzo delle lenzuola antistrappo, la Prefettura di Gorizia precisa che al fine di prevenire il rischio suicidario, non vengono utilizzate lenzuola monouso poiché

potrebbero essere altresì utilizzate dai trattenuti per appiccare gli incendi. Pertanto, ogni 3 giorni, il Gestore provvede alla sostituzione di lenzuola, copricuscini e coprimaterasso con altri effetti lettereci lavati e igienizzati e provvede alla loro sostituzione nell'ipotesi in cui vengano bruciati o danneggiati. In ordine alla mancanza di sistemi di miscelazione dell'acqua calda nelle docce, sottolinea che le stesse sono dotate di un unico pulsante dal quale l'acqua esce ad una temperatura predeterminata. La mancanza dei soffioni discende dalla precisa scelta volta ad evitare la possibilità per i trattenuti di disporre di pezzi di metallo utilizzabili per aggredire personale di polizia, operatori o altri ospiti. Infine, si evidenzia che la Prefettura provvede costantemente alla verifica della fornitura dei kit igienici nonché del kit abbigliamento e degli effetti lettereci come previsti dallo schema di capitolato d'appalto.

Il controllo del rispetto di questi obblighi da parte delle Prefetture costituisce uno degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture per i servizi resi dagli Enti stessi. Pertanto, in occasione delle visite ispettive svolte presso i centri, le Prefetture accertano la dazione da parte dell'ente gestore dei kit per l'igiene personale, la biancheria da letto e il kit di abbigliamento.

Può accadere che i trattenuti impieghino shampoo e saponi per rendere difficoltoso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno dei settori, soprattutto in occasione di proteste. I materassi sono soggetti a rapido deterioramento poiché impiegati impropriamente in cortili all'aperto o per tentativi di incendio. In tali casi vengono prontamente sostituiti.

Gli strumenti di monitoraggio messi a disposizione delle Prefetture da parte del DLCI, mediante la piattaforma SMAcc, consentono di richiamare l'attenzione, tra l'altro, anche sulla necessità di verificare la tracciabilità e la completezza dei kit consegnati, in conformità alle previsioni contrattuali.

Inoltre, il Ministero sta predisponendo, con il supporto di EUAA, modulistica standard multilingue e corredata da infografiche in modo da mettere ciascun trattenuto in condizione di sottoscrivere le ricevute relative alla consegna dei kit, avendo contezza della tipologia e della quantità di beni spettanti in linguaggio comprensibile.

Relativamente al **paragrafo 39**, si rinvia al DM 19.5.2022, cosiddetta "direttiva Lamorgese", che all'art. 4 comma 1 lettera m) prevede a cura dell'ente gestore l'organizzazione di attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera, utilizzando anche spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore organizza un calendario settimanale delle attività da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal direttore del centro, d'intesa con Prefettura e Questura. La fruibilità giornaliera è assicurata secondo turnazioni, salvo situazioni connesse all'ordine e alla sicurezza del centro che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. È comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto. Inoltre ai sensi del citato art. 4 comma 1 lettera J) è assicurata la possibilità di fruire degli apparecchi radio-televisivi, ove previsti nella struttura. Tuttavia, nel corso delle visite di monitoraggio viene frequentemente rilevato che nella quotidianità i migranti non manifestano interesse a svolgere alcuna attività di svago; al riguardo si rappresentano le difficoltà riscontrate nella realizzazione delle strutture in relazione alla tipologia degli ospiti e alla relativa possibilità di coinvolgimento degli stessi. Le Prefetture verranno tuttavia invitate a vigilare affinché gli enti gestori assicurino la proposta di attività per impegnare il tempo libero.

Sul **paragrafo 40**, nella parte in cui il CPT: *“raccomanda di rivedere l'organico dei mediatori culturali in tutti i CPR e di porre l'accento, alla luce delle statistiche sulle nazionalità rappresentate, sulla rappresentanza dei gruppi linguistici piuttosto che sulla semplice lingua araba. Inoltre, il Comitato ritiene che non sia giustificato che i mediatori culturali parlino ai detenuti attraverso le sbarre o all'ingresso del modulo, come è stato osservato nei CPR di Milano*

e Potenza”, si osserva quanto segue.

Sul punto, la Prefettura di Potenza ha informato di aver provveduto all'integrazione dell'organigramma con **ulteriori 6 mediatori linguistici** e con un incremento del numero di ore per il servizio di assistenza psicologica pari a 32 ore settimanali rispetto alle precedenti 16 ore settimanali, in conformità a quanto previsto dalla Tabella di dotazione del Personale del nuovo schema di Capitolato, approvato con D.M. del 4 marzo 2024 e modificato il 30 luglio 2024.

Nell'ottica di migliorare i servizi socio-assistenziali, la Prefettura di Roma segnala di aver rinnovato un Protocollo di Intesa con alcuni Enti del terzo settore che svolgono principalmente attività rivolte ad assicurare ai migranti mediazione linguistica e culturale, ascolto e orientamento legale in materia di protezione internazionale, mentre la Prefettura di Milano, ha rappresentato di garantire, con l'ausilio dei mediatori, l'attività di interpretariato nelle principali lingue veicolari.

In ordine alla raccomandazione che i mediatori e gli psicologi non parlino con i trattenuti attraverso le sbarre, la circostanza che avvengano colloqui tra mediatori e trattenuti attraverso le sbarre (verosimilmente per scambi rapidi, di routine e non riservati) non esclude il fatto che ci siano anche diverse modalità di colloquio.

Del resto, il ruolo del mediatore è strumentale all'accesso ai vari servizi. Evidentemente la mediazione sarà svolta in modalità diverse, compreso ad es. durante le visite mediche od i colloqui psicologici.

In merito alle osservazioni relative alle modalità di fornitura dell'assistenza sanitaria, si segnala preliminarmente che la competenza della materia, pur rispondendo a principi comuni, è ripartita in Italia su base regionale giustificando pertanto possibili differenze a seconda della localizzazione geografica dei CPR visitati.

In riferimento al **paragrafo 41**, laddove il CPT: **“raccomanda di migliorare l'assistenza psicologica in tutti i CPR visitati, in linea con le disposizioni del nuovo Capitolato. Inoltre, le sproporzionate restrizioni di sicurezza sulla fornitura di assistenza psicologica in vigore in tutti i CPR visitati dovrebbero essere revocate, poiché il Comitato ritiene che non sia giustificato che gli psicologi parlino con i detenuti attraverso le sbarre e le recinzioni metalliche o all'ingresso del modulo”**, si osserva quanto segue. Per quanto riguarda l'assistenza psicologica, il Capitolato 2024 prevede la presenza di un psicologo 32 ore settimanali in centri con una capacità fino a 50 posti, di 40 ore a settimana da 51 a 100 posti e di 48 ore a settimana da 101 a 151 posti, aumentando progressivamente fino a 72 ore a settimana nelle strutture da 251 a 300 posti.

Al fine di predisporre un'assistenza psicologica mirata, preliminarmente, lo psicologo incaricato tiene il primo colloquio generale con tutti i trattenuti attraverso le sbarre, ma tale intervista introduttiva è somministrata al fine di sondare preliminarmente i bisogni dei singoli ed in vista della predisposizione di ulteriori colloqui individuali che si svolgeranno in un secondo momento, previa programmazione, al di fuori delle predette restrizioni.

In relazione al **paragrafo 45**, nella parte in cui il CPT: **“raccomanda che le Prefetture di Roma e Potenza discutano con le rispettive ASL le modalità per migliorare l'interfaccia e la cooperazione per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri detenuti nei CPR di Potenza e Roma”**, si rileva quanto segue. La Prefettura di Roma assicura agli ospiti del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria un accesso continuo all'assistenza sanitaria e il regolare svolgimento delle valutazioni sull'idoneità alla vita in comunità che vengono effettuate in modo professionale e rigoroso da personale medico dalla ASL appositamente formato in ambito etno-psichiatrico. A tal proposito, si rileva che la Prefettura di Roma, nel mese di aprile 2024, ha sottoscritto un Protocollo con la ASL RM3 con il quale oltre ad assicurare agli ospiti un accesso continuativo all'assistenza sanitaria sono state ampliate le misure di assistenza psichiatrica che avranno luogo in appositi spazi all'interno del CPR. In modo particolare, verranno organizzate giornate di visita

all'interno del CPR anche al fine di migliorare ulteriormente le valutazioni circa l'idoneità degli ospiti alla vita in comunità ristretta, che vengono allo stato attuale già effettuate in modo rigoroso dal personale medico della ASL, appositamente formato in ambito etno-psichiatrico.

Ove gli ospiti vengono dichiarati non idonei, se ne dispone l'immediato allontanamento dal CPR. Tutte le visite avvengono, nel pieno rispetto della tutela della sicurezza e della riservatezza degli ospiti.

La Prefettura di Potenza ha osservato di garantire interventi tempestivi da parte delle strutture sanitarie pubbliche per l'assistenza sanitaria dei migranti e per la valutazione dell'idoneità alla permanenza nella comunità ristretta.

Sul **paragrafo 52**, si precisa che la donna ospite al momento della visita del Comitato, che presentava disturbi del comportamento, a far data dal 12 luglio u.s. è stata dimessa dal CPR e trasferita presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale San Camillo di Roma, proprio in ragione dell'inidoneità alla vita in comunità ristretta.

In riferimento al **paragrafo 53**, laddove il CPT: *“raccomanda di adottare misure per garantire che le visite mediche dei cittadini stranieri detenuti nei CPR siano condotte al di fuori dell'udito e della vista del personale non medico, a meno che il medico interessato non richieda espressamente un trattamento diverso di un determinato caso. Di conseguenza, le rigide regole in vigore presso il CPR di Potenza dovrebbero essere riviste in linea con la revisione generale delle SOP della Questura, come descritto al paragrafo 73”*, si richiama la Direttiva recante *“Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss. mm. e ii.”*, che già disciplina espressamente tale questione al comma 5 di cui all'articolo 3, stabilendo che: *“[...] Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della riservatezza e la tutela della dignità personale. In presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico, potrà essere ammessa la presenza delle forze di Polizia. [...]”*, pertanto è evidente che, ogniqualvolta venga ammessa la presenza delle forze di Polizia nel corso di una visita medica, si verterà senz'altro in condizioni particolari che abbiano giustificato una richiesta di tale tenore da parte del medico che sta procedendo ad espletare l'indagine sanitaria, ad esempio nel caso in cui, i sanitari richiedano espressamente la presenza delle forze dell'ordine, ad esempio per timore di essere aggrediti da un ospite in stato di agitazione, il responsabile del presidio di sicurezza può assicurare la presenza discreta di un operatore di polizia sulla soglia dell'ambulatorio.

In ogni caso, si rappresenta che le **visite mediche sono effettuate di regola esclusivamente in presenza di personale medico e infermieristico.**

La Prefettura di Potenza ha comunicato che al fine di garantire maggiore riservatezza durante lo svolgimento delle visite mediche dei cittadini stranieri trattenuti nel CPR, la Questura di Potenza ha ritenuto opportuno rivedere le procedure operative di impiego degli appartenenti alle Forze di Polizia, al fine di garantire maggiore tutela della privacy agli ospiti del centro.

La Prefettura di Gorizia ha precisato che la presenza di mediatori culturali in occasione delle visite degli ospiti discende unicamente dalla necessità di svolgere l'indispensabile opera di mediazione tra pazienti ed operatori sanitari, senza la quale potrebbe verificarsi il rischio di *misunderstandings* con conseguenti ripercussioni anche gravi sulla salute degli ospiti.

Tale presenza dei mediatori viene richiesta dal medico e/o dagli infermieri della struttura.

In relazione al **paragrafo 55**, laddove il CPT: *“raccomanda di rivedere, nei CPR di Gradisca e Milano, le modalità di distribuzione dei farmaci, che devono essere preparati dal personale infermieristico in appositi dispenser, per evitare la pratica poco sicura della*

sovrapposizione dei bicchieri di plastica. Il Comitato raccomanda inoltre che il personale sanitario del CPR di Potenza eserciti un maggiore controllo sulla distribuzione dei farmaci, verificando che siano stati effettivamente ingeriti dai detenuti. Inoltre, è indispensabile che gli psicofarmaci siano conservati in appositi armadietti chiusi a chiave nei CPR visitati”, si rimanda a quanto già esposto nelle premesse introduttive di cui alla parte seconda della presente risposta.

Le modalità di distribuzione dei farmaci (un doppio bicchiere di plastica) oggetto di osservazioni da parte della Delegazione, è finalizzato alla corretta gestione della somministrazione evitando ogni possibile contaminazione tra il bicchiere esterno e quello interno che contiene i farmaci poiché su ciascun bicchiere viene apposto il nome della persona che deve ricevere il farmaco e sempre, prima della somministrazione, viene visionato il relativo fascicolo che contiene, per ogni ospite, il cartellino con la foto e la scheda di assunzione farmaci, così da poter controllare prima della consegna che l'ospite sia effettivamente il destinatario del farmaco e che quanto somministratogli corrisponda alla prescrizione medica.

In ogni caso, i farmaci da somministrare vengono preparati e consegnati esclusivamente dal personale infermieristico del centro.

La Prefettura di Potenza ha adottato alcune misure d'intesa con la Questura, raccomandando l'ente gestore affinché ci sia maggiore controllo da parte del personale ad evitare fenomeni di traffico illecito dei farmaci.

Per quanto riguarda la somministrazione di psicofarmaci si rileva che tali farmaci vengono somministrati previa prescrizione medica e vengono reperiti appositamente dalla ASL al bisogno. Si è comunque provveduto a raccomandare all'ente gestore di impiegare delle modalità di distribuzione dei farmaci che assicurino la corretta conservazione degli stessi in luogo non accessibile ai trattenuti; e si segnala che le terapie a base di metadone sono rigorosamente custodite in una cassaforte accessibile solo dal direttore del centro.

In riferimento al **paragrafo 57**, il CPT: *“raccomanda alle autorità italiane di garantire il rafforzamento dell'interfaccia tra il personale medico del CPR di Roma, lo psicologo esterno e lo psichiatra dell'ASL in visita, al fine di assicurare che tutte le persone detenute che mostrano segni di disturbo mentale siano prontamente indirizzate allo psichiatra per ricevere l'input terapeutico appropriato e, se necessario, per essere rivalutate in merito alla loro idoneità alla detenzione”*, si rileva che all'interno del CPR di Roma sono state ampliate le misure di assistenza psichiatrica grazie al citato nuovo Protocollo sottoscritto tra la Prefettura di Roma e la ASL Roma 3. Il nuovo capitolato prevede la presenza di personale di supporto psicologico per 48 ore a settimana e di operatori sociali per 42 ore a settimana. Anche il servizio di interpretariato è notevolmente migliorato, con la presenza di n. 3 mediatori linguistici nel CPR di Roma anche di notte.

Rispetto al **paragrafo 60**, il CPT: *“raccomanda di rafforzare l'apporto psicologico fornito alle persone detenute nei CPR nel Capitolato e di consentire agli psicologi di svolgere i loro interventi in un ambiente adeguato e a diretto contatto con i detenuti (senza rimanere all'ingresso del modulo o attraverso le sbarre del cortile)”*, si rinvia a quanto esposto al paragrafo 41.

Sul **paragrafo 62**, il CPT: *“raccomanda che, nel caso di detenuti ricoverati nei CPR per i quali è in corso una procedura di accertamento dell'età, essi siano trasferiti in una struttura di accoglienza dedicata nell'ambito del SAI, in attesa dell'esito della procedura di accertamento”*, si osserva quanto segue. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata dal minore, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge nel rispetto del superiore interesse del minore,

fatta salva l'eventualità in cui l'Autorità Giudiziaria disponga diversamente. In questo caso, quindi, non si procede a trattenimento dello straniero rispetto al quale, essendovi dubbi sull'età, sono stati disposti gli accertamenti allo scopo previsti dalla legge, la cui legittimità procedurale è vagliata dal Tribunale per i Minorenni.

In merito ai **paragrafi 63 e 64**, laddove il CPT: *“raccomanda di stabilire protocolli clinici e linee guida su una serie di questioni, come la gestione degli scioperi della fame e la prevenzione dei suicidi in carcere alla luce del Piano nazionale di intervento per la prevenzione dei suicidi in carcere e delle sue successive modifiche”* e raccomanda: *“alle autorità italiane di fare in modo che i soggetti competenti (Prefetture, ASL e appaltatori delle CPR) adottino protocolli per la gestione dello sciopero della fame in tutte le CPR”*, la raccomandazione verrà tenuta in considerazione, pur tenendo conto delle intrinseche differenze che sussistono con il regime di detenzione nelle strutture carcerarie.

Con riguardo alla raccomandazione al **paragrafo 73**, l'Amministrazione rivolge massima attenzione alla formazione del personale impiegato all'interno dei CPR, in particolare alla sensibilizzazione ad un corretto approccio coi migranti, in quanto il contesto operativo dei Centri rappresenta un *unicum* per le forze di polizia. La presente raccomandazione di creare un gruppo dedicato di personale costituisce senza dubbio un valido spunto di riflessione, sul quale vale la pena riflettere per orientare eventuali valutazioni future.

Ad oggi, nell'ordinamento italiano, ciascun Questore è responsabile della tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica nel territorio della provincia di competenza. A tal proposito il Regolamento di attuazione del TUI (D.P.R. 31 agosto 1999 nr. 394) all'art 21 comma 9 stabilisce che: *“Il Questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla”*. In osservanza a quanto previsto dalla citata norma il Questore competente per ciascun CPR emana una propria circolare dettando le misure necessarie per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del centro in relazione alle singole realtà territoriali.

In merito al **paragrafo 76**, laddove il CPT: *“invita le autorità italiane a intraprendere un esame completo del modello e delle lezioni apprese dalla privatizzazione dei servizi di gestione dei CPR e di altri centri di accoglienza per migranti, in particolare alla luce delle recenti indagini penali (cfr. paragrafo 7), e del potenziale impatto di tali presunte attività di corruzione sul benessere dei detenuti”*.

Il CPT ritiene che l'esternalizzazione dei servizi di gestione della detenzione di immigrati a contraenti privati non sollevi lo Stato dalla sua responsabilità qualora si verifichi una violazione dei diritti fondamentali della popolazione detenuta”, proprio nella consapevolezza che l'affidamento della gestione a contraenti privati non sollevi affatto lo Stato dal compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, sono previsti meccanismi di monitoraggio continui, non solo da parte delle stesse Prefetture appaltanti ma anche dei Garanti (comunali, regionali o nazionale) ecc., e strumenti sanzionatori di rilevanza crescente in relazione ad ogni violazione contestata.

Nel prendere nota delle osservazioni formulate al **paragrafo 79** e nell'assicurare che le udienze di convalida del trattenimento hanno luogo nel pieno rispetto della normativa nazionale in vigore, si segnala quanto segue.

In particolare, con riferimento al **paragrafo 80**, si osserva che l'avvocato, anche nominato d'ufficio, ha accesso su richiesta e senza ostacoli, al colloquio, anche in presenza, con l'assistito, presso il quale si può recare prima dello svolgimento dell'udienza di convalida, non appena gli giunge la comunicazione della nomina. La presenza dell'interprete è sempre assicurata nelle udienze di convalida o di proroga e, prima del loro svolgimento, ne è assicurata la presenza presso il CPR.

Il procedimento di convalida del trattenimento è avviato con la richiesta del Questore, con comunicazioni a carico della Cancelleria e con la formazione di un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti i documenti su cui si fonda il trattenimento e la richiesta di convalida. L'avvocato nominato accede al fascicolo digitale da remoto, secondo le ordinarie regole del processo civile telematico che assicurano un accesso rapido, immediato, completo e senza limiti di orario, agli atti del procedimento da qualunque postazione di cui l'avvocato disponga.

L'utilizzo della divisa in udienza è conforme alla normativa in materia.

Con riguardo al **paragrafo 81**, in generale, nel sistema italiano del patrocinio a spese dello Stato non è prevista una disposizione che stabilisca limiti temporali di durata, minimi o massimi, al mandato difensivo, per assicurarne la continuità, né ne appare possibile l'adozione. Tale disposizione non sarebbe possibile neppure nei casi di nomina d'ufficio, che in genere sono effettuati per specifici adempimenti, come la partecipazione all'udienza di convalida. Questo in quanto il rapporto professionale tra l'assistito e il suo difensore è fiduciario. In ogni caso nulla impedisce, a normativa vigente, che lo straniero possa proseguire il rapporto professionale con il difensore nominato d'ufficio successivamente all'udienza di convalida, senza che tale scelta comporti la perdita del beneficio al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, la legge italiana prevede l'assistenza legale gratuita per questo tipo di procedimenti (convalide e proroghe di trattenimento) prescindendo dal vaglio sulle condizioni patrimoniali dell'interessato. Allo straniero trattenuto i contatti con l'esterno sono assicurati dalle regole di funzionamento dei CPR (v. in particolare l'articolo 14, commi 2, 3-bis, del Testo Unico Immigrazione e le pertinenti disposizioni del DPR n. 394/1999). Inoltre, quando il trattenuto dispone di assistenza legale, è dovere professionale del suo difensore individuare la documentazione necessaria a fini difensivi e, quando opportuno, cooperare per la sua acquisizione.

Con riguardo al **paragrafo 82**, si rinvia al DM19.5.2022, cosiddetta "direttiva Lamorgese", che all'art. 2 prevede che oltre all'informativa al migrante al momento dell'accesso al Centro, e prima dell'udienza di convalida del trattenimento, l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico culturale fornisce l'informativa completa e resta a disposizione degli uffici ove si svolgono i colloqui con il personale dell'ente gestore e nelle sale per i colloqui con avvocati e familiari. Le informazioni sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Peraltro anche il nuovo schema di capitolato prevede il servizio di mediazione linguistico culturale, mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico culturali, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dai migranti presenti.

Si fa presente che non è consentito lo svolgimento dell'udienza senza interprete, a pena di nullità della stessa. Per gli stranieri che parlano *Urdu* il problema non dovrebbe porsi, in quanto la seconda lingua ufficiale del Pakistan -da dove principalmente provengono- è l'inglese e, quindi, l'individuazione dell'interprete non è problematica. Negli altri casi è possibile, in ragione del carattere urgente delle udienze di convalida, che l'interprete sia fisicamente presente accanto al giudice, mentre lo straniero si trova generalmente nel CPR; l'avvocato può partecipare o dal CPR o dall'aula di udienza, a sua scelta. Le udienze avvengono normalmente in videoconferenza, anche in ragione della

lontananza del CPR rispetto alle aule dove si svolge l'udienza.

Si aggiunge che nelle lingue più rare, come il *Pashto*, l'Ordinamento consente di avvalersi di una lingua che si suppone ragionevolmente che lo straniero possa comprendere, ma il giudice effettua sempre una verifica, caso per caso, dell'effettiva possibilità per lo straniero di partecipare all'udienza essendo in grado di comunicare.

In relazione al **paragrafo 86**, nella parte in cui il CPT: *“ribadisce la raccomandazione che i richiedenti asilo siano collocati in aree dedicate dei CPR e che non siano mescolati con altre categorie di detenuti, come quelli provenienti dal carcere. In ogni caso, l'assegnazione dei cittadini stranieri in un CPR dovrebbe essere basata su una valutazione del rischio individuale”*,

Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie e di situazioni giuridiche differenti da cui possano derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello stesso sesso.

Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coniugi. In quest'ultimo caso, se l'unità del nucleo familiare non può essere assicurata attraverso la fruizione di uno spazio a ciò riservato, ovvero attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque garantita ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro”, si richiama, al riguardo, il comma i) dell'art. 4 della Direttiva recante *“Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss. mm. e ii.”*, che prevede espressamente che l'ente gestore: *“[...] individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie e di situazioni giuridiche differenti da cui possano derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coniugi. [...]”*.

Pertanto, si rileva che gli enti gestori, laddove ne hanno la possibilità, effettuano una ripartizione mirata in base ai criteri citati nel quesito, collocando i richiedenti asilo in aree dedicate del CPR, così da fare in modo che siano tenuti separati dalle altre categorie, come quelli provenienti dal carcere e tenendo conto delle peculiarità di ciascuno, ma non sempre tale separazione netta è concretamente attuabile. Vi sono, in effetti, contingenze e difficoltà oggettive che, talvolta, impediscono ai gestori di mantenere tali nette distinzioni.

Nel sottolineare la particolare attenzione dedicata ai richiedenti asilo da parte dell'ente gestore e dal personale operante nei CPR, si tenga conto che la richiesta di asilo politico può essere presentata dall'interessato anche in costanza di trattenimento ex art 14 TUI, già all'interno della struttura.

Si ricorda poi che il criterio generale utilizzato per l'assegnazione dei posti all'interno delle strutture, si basa su una valutazione individuale dello straniero, che tenga conto anche di profili di eventuale pericolosità sociale, compatibilmente con la disponibilità dei posti all'interno delle strutture.

Con riguardo alla raccomandazione al **paragrafo 88**, il fermo di identificazione, volto alla mera identificazione, è disciplinato da normativa nazionale puntuale ed esaustiva.

L'art. 11 del DL nr. 59/1978 (conv. in Legge nr.191/78) prevede che gli ufficiali e gli agenti

di Polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità o quando vi siano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti esibiti.

Le persone accompagnate possono essere trattenute per il tempo strettamente necessario all'identificazione e comunque non oltre le 24 ore.

Dell'accompagnamento (e del successivo rilascio) deve essere data immediata comunicazione al Pubblico Ministero. I diritti della persona trattenuta sono tutelati con la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Per il fermo di identificazione non è, infatti, prevista una informativa simile a quella fornita al migrante prima del trattenimento nel CPR o alle persone arrestate in flagranza di reato, perché siamo ancora in una fase prodromica in cui il fermo è funzionale solo all'identificazione e infatti deve durare il tempo strettamente necessario alla predetta attività e comunque non oltre le 24 ore. Il soggetto viene reso edotto della procedura alla quale è sottoposto durante la compilazione del c.d. foglio notizie, in cui il migrante, oltre a fornire i suoi dati personali utili all'identificazione, specifica all'operatore le motivazioni di ingresso/permanenza in Italia e altre informazioni utili alla definizione della sua posizione amministrativa.

Diverso è il caso dell'utilizzo di "locali idonei" nella disponibilità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per il trattenimento del migrante irregolare durante l'esecuzione dell'allontanamento con accompagnamento immediato in frontiera. Tali "luoghi idonei", diversi dai CPR sono disciplinati dall'art.13 comma 5 *bis* del D.lgs. nr.286 del 1998 (introdotto dall'art. 14 D.L. nr. 113/2018, convertito con modificazioni con L. nr. 132/2018), che prevede la possibilità per il Giudice di Pace di «autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza», qualora non vi sia disponibilità di posti in un CPR ubicato nel circondario del Tribunale di competenza.

I locali in parola sono stati realizzati dalle Questure nel rispetto delle osservazioni fornite dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con il quale si è svolta una preventiva interlocuzione a livello centrale, per raccogliere le indicazioni necessarie al rispetto dei diritti del migrante trattenuto.

Sono state infatti diramate con apposite circolari, direttive finalizzate alla ulteriore standardizzazione delle attività gestionali delle singole strutture, con indicazione delle caratteristiche logistiche minime dei locali stessi, nonché della necessità di rispettare procedure che garantissero trasparenza e tracciabilità dell'attività svolta in occasione dei trattenimenti autorizzati dall'Autorità Giudiziaria. In molte sedi, prima dell'inizio dell'utilizzo, i luoghi idonei sono stati visitati da Autorità di garanzia e giudiziaria.

Allo straniero collocato nei luoghi in esame sono uniformemente riconosciuti, quindi, gli stessi diritti dei soggetti trattenuti nei CPR, compatibilmente con la minore durata del trattenimento, a partire dall'informativa multilingue sulla procedura a lui applicata e sui suoi diritti, compreso quello di nominare un avvocato di fiducia in alternativa a quello designato d'ufficio.

Inoltre, è predisposto un registro che attesti le seguenti informazioni: generalità della persona trattenuta e gli estremi della decisione di rimpatrio, data e ora d'ingresso e di uscita; avvenuta somministrazione dell'informativa e sua comprensione da parte dell'interessato; avvenuta somministrazione dei pasti; eventuali colloqui con il legale o con altri soggetti autorizzati; eventuale manifestazione di richiedere la protezione internazionale; interventi sanitari ed eventuali eventi critici.

È in corso un'attività di ricognizione a livello centrale delle esigenze di realizzazione/adequamento di strutture di trattenimento temporaneo sul territorio, all'esito della quale verrà avviato un nuovo finanziamento degli interventi reputati necessari, sulla base delle indicazioni ricevute dal Garante Nazionale.

Inoltre, alla luce della **natura perentoria del principio di non respingimento**, la raccomandazione del CPT in materia trova completo riscontro nell'Ordinamento italiano e nel

conseguente operato delle forze di polizia.

All'articolo 11, comma 6, Testo Unico Immigrazione, per quanto concerne la predisposizione di appositi servizi di informazione ai valichi di frontiera, trattandosi di misura specificamente destinata alla riduzione del rischio di operare respingimenti illegali, ossia non conformi alla CEDU e, quando necessario, al rapido avvio della procedura di presentazione della domanda di protezione.

L'accesso alla procedura di asilo è sempre ampiamente garantito, così come le relative informative vengono rese note al migrante, con apposita modulistica tradotta nelle lingue veicolari. Su questo punto gli operatori degli Uffici Immigrazione vengono sistematicamente formati e istruiti, anche con il qualificato contributo delle organizzazioni internazionali EUAA e UNHCR. Infatti, lo straniero all'atto del fermo di identificazione e nelle fasi della trattazione amministrativa della sua posizione sul territorio nazionale viene puntualmente informato della procedura a lui applicata e dei diritti a lui riconosciuti.

In particolare, all'atto della compilazione del c.d. foglio notizie, che viene redatto alla presenza di un interprete che lo sottoscrive unitamente al migrante stesso e all'operatore di polizia procedente, lo straniero viene reso edotto della possibilità di chiedere protezione internazionale e delle relative procedure.

Il provvedimento di espulsione, debitamente motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero, viene sempre consegnato allo stesso (che talvolta rifiuta di sottoscriverne la notifica e di ritirarne copia) e contiene l'indicazione chiara degli estremi e dei termini per effettuare ricorso.

La normativa italiana all'art 13 comma 3 TUI prevede che "L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato".

L'assistenza del legale e dell'interprete è sempre rigorosamente garantita, così come l'accesso al gratuito patrocinio.

Con riguardo alla raccomandazione al **paragrafo 89**, occorre rilevare che il diritto dei rimpatriandi di ricevere informazioni circa la procedura di rimpatrio viene costantemente garantito.

In particolare, nell'ambito dei corsi di formazione per il personale scortista, così come nelle *Linee Guida per i servizi di scorta a persone da rimpatriare*, viene dato particolare risalto all'adeguata informazione preventiva al rimpatriando in relazione alle modalità e alle fasi del rimpatrio, attività normalmente posta in essere in occasione di ciascuna operazione di rimpatrio, sia con voli charter che con voli schedulati. La tematica è peraltro strettamente connessa a quella dell'adeguata conoscenza linguistica.

È ben noto, infatti, come essa incida in maniera rilevante sulla tranquillità emotiva dell'interessato ed è effettuata dagli operatori di polizia proprio al fine di scongiurare atteggiamenti oppositivi ed evitare in tal modo rischi per l'incolumità del rimpatriando, per gli operatori stessi, e per altri soggetti eventualmente presenti. Per il medesimo fine, inoltre, alle persone da rimpatriare con voli schedulati, compatibilmente con il livello di collaborazione, viene consentito, nelle fasi di pre-rimpatrio, di utilizzare apparecchiature telefoniche per prendere contatti con familiari o altre persone nel proprio Paese d'origine, sia su iniziativa degli operatori di scorta che, naturalmente, su richiesta del rimpatriando.

Per quanto concerne i voli charter, benché a volte le esigenze operative e di sicurezza connesse all'operazione, quando gli stranieri da rimpatriare siano trattenuti nei CPR, non consentano tale possibilità nelle fasi antecedenti al rimpatrio, tuttavia, attraverso un dialogo e una ponderata attività di mediazione del capo scorta, si tiene sempre conto della necessità di informare i migranti sull'andamento delle operazioni di rimpatrio, assicurandoli sulle connesse tempistiche e modalità.

È opportuno rimarcare, infatti, che la Direttiva del Ministro dell'Interno, recante “Criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche”, adottata il 19 maggio 2022, prevede all'art. 5 che gli stranieri trattenuti possano utilizzare dispositivi telefonici, anche, chiaramente, per informare eventuali familiari o altre persone in merito al possibile rimpatrio.

Ad ogni buon conto, si ricorda che un obiettivo di primaria importanza nelle più recenti politiche di rimpatrio attuate dagli uffici territoriali, su precisa indicazione della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, è di fare presente, fin dal primissimo ingresso al CPR dello straniero, le varie forme della reintegrazione, unitamente ai programmi di rimpatrio volontario assistito, con distribuzione anche di opuscoli illustrativi delle relative procedure. Sul punto si è investito assiduamente sulla formazione di personale dedicato al *counseling* di settore.

Sul **paragrafo 90**, nella parte in cui il CPT: **“raccomanda che gli ufficiali di informazione in tutti i CPR siano effettivamente in grado di fornire ai detenuti informazioni chiare e complete dopo la loro ammissione in un CPR e prima dell'udienza giudiziaria sulla convalida del trattenimento”**, oltre a confermare che puntuali informative in relazione a varie categorie di argomenti di interesse degli stranieri nei Centri e attinenti al loro ingresso e alla loro permanenza vengono somministrate ai trattenuti, si osserva che, giusta Direttiva recante “Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss. mm. e ii.”, la materia della informazione allo straniero costituisce oggetto di apposita disciplina all'articolo 2 del Decreto, cui gli operatori che erogano le informazioni devono attenersi. Più in particolare, è espressamente previsto che: *“1. Al momento dell'ingresso nel Centro, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e al diritto di reclamo di cui all'articolo 14, comma 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cura del personale dell'Ente gestore preposto al ricevimento lo straniero viene informato dei suoi diritti e doveri all'interno del Centro, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno del Centro, anche mediante consegna del seguente materiale:*

- a) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a);*
- b) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*
- c) Il regolamento interno del Centro, che specifica le regole di vita interne, i servizi prestati a favore dello straniero e i relativi giorni, orari e modalità di erogazione;*
- d) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.*

2. Ferma restando l'informativa fornita ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 394/1999, l'Ente gestore, prima dell'udienza di convalida, informa lo straniero del diritto di nominare un difensore di fiducia e rende altresì immediatamente consultabile allo straniero che ne fa richiesta l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura, periodicamente aggiornato.

3. Successivamente all'ingresso, e di norma prima dell'udienza di convalida del trattenimento, l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale fornisce l'informativa completa ed illustra il contenuto del materiale di cui ai commi 1 e 2, che resta altresì a disposizione negli uffici ove si svolgono i colloqui con il personale dell'Ente gestore e nelle sale per i colloqui con avvocati e familiari”.

Rispetto al **paragrafo 91**, laddove il CPT: **“raccomanda alle autorità italiane di garantire che la gestione dei CPR introduca registri standardizzati su tematiche quali gli eventi critici (potenzialmente in formato elettronico) che siano timbrati e firmati, e non soggetti a manipolazioni, per facilitare il lavoro degli organi giudiziari, di controllo e di rendiconto”**, nel ribadire che la previsione del registro degli eventi critici è stato introdotto proprio su indicazione

del Garante delle persone private della libertà personale, verranno esaminate le possibilità di introdurre modalità di standardizzazione degli stessi.

Rispetto al **paragrafo 93**, laddove il CPT: *“raccomanda che le strutture sanitarie dei reparti di detenzione femminile della CPR di Roma siano sistemate nei termini. Inoltre, la presenza di ulteriori mediatori culturali con competenze linguistiche per coprire categorie di detenuti meno rappresentate è ancora più rilevante nel caso della popolazione femminile, data la loro minoranza all’interno dei CPR italiani. A tal riguardo, dovrebbe essere creato un pool di mediatori culturali freelance per soddisfare le esigenze dei detenuti che sono meno rappresentati in termini linguistici”*, si precisa che l’ente gestore è tenuto ad organizzarsi per assicurare la mediazione linguistica nei confronti delle persone trattenute, eventualmente utilizzando una delle lingue veicolari da loro comprese. Verrà comunque tenuta in considerazione la realizzabilità di quanto proposto dal Comitato.

Sul **paragrafo 94**, laddove il CPT: *“raccomanda che le autorità italiane tengano pienamente conto della vulnerabilità dei cittadini stranieri LGBT+ al momento dell’ammissione in un CPR, alla luce dei rischi di possibile re-traumatizzazione come indicato, tra l’altro, nelle linee guida ISS (vedere paragrafo 51). Le autorità devono, inoltre, garantire che la loro idoneità al trattenimento non venga valutata unicamente sulla base dell’inizio della terapia ormonale o dell’esecuzione di un intervento chirurgico di affermazione del sesso”*, si osserva che, allo stato, non risulta che cittadini stranieri LGBT+ vengano trattenuti.

In merito al **paragrafo 95**, in cui il CPT: *“raccomanda che le autorità italiane consentano ai cittadini stranieri detenuti nei CPR di utilizzare gratuitamente le tecnologie VoIP per facilitare la comunicazione con il mondo esterno. Inoltre, sarebbe utile esaminare il ragionamento alla base della decisione del tribunale di Milano, per verificare se l’uso dei telefoni cellulari possa essere esteso a tutti i CPR in tutto il paese”*, si segnala che il divieto generale di video-chiamate è connaturato alla struttura e risulta necessario per garantire la riservatezza di tutti i soggetti ivi presenti a tutela sia delle persone detenute sia del personale in servizio.

Per tale ragione agli ospiti vengono forniti telefoni cellulari con i quali comunicare con le persone a loro care o con il legale negli orari e sotto una vigilanza discreta ed effettuata con modalità tali da non pregiudicare il diritto alla riservatezza anche al fine di prevenire eventuali reati (furto, appropriazione indebita, reati informatici).

Con riguardo alla raccomandazione al **paragrafo 96**, si rammenta che, in realtà, all’atto dell’ingresso ai CPR i migranti non vengono sottoposti a perquisizioni *strictu sensu*, ma solo a controlli di sicurezza, onde evitare che conducano all’interno del Centro oggetti pericolosi per sé e per gli altri.

Sui **paragrafo 88 e 97**, laddove il CPT: *“raccomanda che l’efficacia del meccanismo di reclamo al Garante Nazionale sia migliorata attraverso una migliore pubblicità e informazione sulle possibilità di presentare reclami. Inoltre, l’introduzione di registri standardizzati degli incidenti critici e l’accesso alle relazioni sugli interventi da parte del personale di custodia contribuiranno a migliorare l’efficacia del meccanismo di gestione dei reclami. Il CPT raccomanda di adottare misure alla luce dei principi sopra esposti”*, a livello normativo, l’art 14

comma 2 bis TUI prevede che: “lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.” In tal senso anche il citato Regolamento unico CPR prevede di dare informativa ai migranti anche tramite la Carta dei diritti e dei doveri e di predisporre ogni accorgimento per darne attuazione. A ciò si aggiunga il meccanismo di reclamo disciplinato dall’articolo 111 del Regolamento UE 2019/1986 del Parlamento e del Consiglio del 13 novembre 2019. Apposita documentazione illustrativa, in varie lingue, del *Complaint Mechanism* è fornita ai responsabili delle operazioni di rimpatrio, ed è in possesso dei rappresentanti della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere impiegati nei suddetti servizi. Al proposito, al fine di incrementare la conoscibilità del Meccanismo, nei locali degli scali aerei in cui si svolgono le operazioni di rimpatrio sono stati affissi appositi cartelli che ben danno visibilità al Meccanismo in parola, conformemente a quanto richiesto dal *Frontex Fundamental Right Officer*.

Relativamente al **paragrafo 100**, si rinvia alle osservazioni di cui al paragrafo **76** rappresentando altresì che ai sensi dell’art. 19 del nuovo schema di capitolato, la norma disciplina in maniera dettagliata il sistema di controllo a cura della Prefettura al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche: trattasi di controlli periodici, senza preavviso, a cura di nuclei ispettivi costituiti da vari enti e istituzioni del territorio. Inoltre, i successivi articoli 20 e 21 prevedono rispettivamente gli obblighi di collaborazione in capo all’aggiudicatario nello svolgimento dei controlli e le penali da applicare in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni fino a prevedere la risoluzione del contratto in caso di specifiche inadempienze.

ANNESI

L'Arma dei Carabinieri dedica massima attenzione alle tematiche, formando il personale sia durante i corsi iniziali di base, sia nel prosieguo della vita professionale (**Annesso 1**), nonché aggiornando costantemente le procedure operative al pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo il principio di progressività dell'uso della forza (**Annesso 2**).

ANNESSE 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN MATERIA DI DIVIETO DI TORTURA

CORSO FORMATIVO INIZIALE

I frequentatori dei corsi di formazione dell'Arma svolgono uno specifico modulo didattico sui *Diritti Umani*, a carattere interdisciplinare, durante il quale è affrontata anche la tematica del contrasto ai reati d'odio e di matrice razziale. Tale modulo, previsto dai programmi didattici dei corsi rivolti ai Carabinieri di ogni livello (Ufficiali, Marescialli, Brigadieri e Carabinieri), è adattato, con gradi di approfondimento diversificato, alla tipologia dei discenti.

Nell'ambito delle lezioni, i giovani Carabinieri vengono resi edotti circa i criteri etici e legali da porre in essere durante l'espletamento del servizio (uso della forza, investigazioni, approccio alle vittime di discriminazione, etc.), anche mediante il confronto - presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, i cui corsi sono aperti anche agli stranieri - con frequentatori provenienti da Paesi esteri inclusi quelli africani.

Il personale dell'Arma partecipa a molteplici corsi dell'area "gender", tra cui:

- corso "*Gender Advisor*", svolto presso l'ISTI di Velletri (sotto egida SMD) e giunto alla 7^a edizione;
- corsi (on-line e in presenza) per "*Gender Focal Point*" e "*Gender Advisor*", organizzati da ESDC (*European Security and Defence College*) e dal Nordic Centre for Gender in Military Operations.

CORSI DI RICONDIZIONAMENTO SULLE TECNICHE DI INTERVENTO OPERATIVO (T.I.O.)

In favore del personale in servizio (**formazione successiva**) presso i reparti dell'Organizzazione Territoriale, ogni Comando di Corpo organizza ciclicamente dei corsi di ricondizionamento sulle Tecniche di Intervento Operativo, della durata di 4 giorni, nell'ambito dei quali è previsto anche lo svolgimento di un modulo sugli "*interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica conseguente a patologie o causata dall'abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti*" e "*Controllo di persone sospette*".

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

A seguito della sottoscrizione, nel 2018, di un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il citato organismo, dall'anno accademico 2018/2019 si sono svolti presso gli Istituti di formazione seminari volti a favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di competenza del Garante (privazione della libertà in ambito penale, procedure di arresto e fermo e modalità di svolgimento delle visite del Garante ai luoghi di custodia dei detenuti). Dal 2021 sono stati organizzati, unitamente all'Ufficio del Garante, diversi incontri in favore dei Comandanti dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, volti ad accrescere la sensibilità del personale sui doveri e

sulle responsabilità connessi con la custodia delle persone private della libertà personale, per la successiva formazione “a cascata” del personale dipendente. Il protocollo d’intesa è stato rinnovato il 17 marzo 2022 per un ulteriore triennio (2022-2025).

ANNESSO 2 - USO PROGRESSIVO DELLA FORZA. INIZIATIVE ADOTTATE DALL’ARMA DEI CARABINIERI SUL PIANO OPERATIVO

AGGIORNAMENTI

Nel quadro del progressivo aggiornamento del corpo dottrinale dell’Arma, afferente alle procedure connesse con lo svolgimento dei servizi d’Istituto, è stata revisionata una pubblicazione interna, al fine di accrescere l’efficacia e la sicurezza dei procedimenti d’azione in relazione alla complessità dei contesti operativi.

L’IMPIEGO DELLE ARMI O DI ALTRI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA

L’Arma ispira le proprie procedure operative al pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo il principio di progressività dell’uso della forza (presenza, dialogo, contatto fisico, opzioni meno che letali e opzioni letali), integrato dalle condizioni di necessità, di proporzionalità e di attualità della minaccia.

LE CONDOTTE DI VIOLENZA E RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE

Il Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri prevede, a garanzia della credibilità e della fiducia nell’operato dell’Arma, che il Comandante di Compagnia o Tenenza esegua personali verifiche volte a stabilire, in modo certo, quale sia stato il comportamento dei militari coinvolti. Tali verifiche afferiscono al corretto impiego delle tecniche d’intervento operativo, alle eventuali condotte imprudenti o caratterizzate da precipitazione e alle ragioni sottese all’evento stesso, con una specifica attenzione, qualora dovessero emergere, alle cause di natura personale e familiare. In base alle risultanze dei controlli, vengono adottate tutte le misure necessarie in ordine alle eventuali responsabilità riscontrate a carico del personale, interessando, dinanzi a un’ipotesi delittuosa, l’Autorità giudiziaria competente e informando tempestivamente la scala gerarchica.

LE MISURE DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E ALLA CUSTODIA DELLE PERSONE RISTRETTE

Le disposizioni di settore sono state stabilite ed emanate tenuto conto dei principi stabiliti dalla Costituzione e secondo le previsioni delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, delle leggi dello Stato e dei regolamenti vigenti (“*Vademecum sul trattamento delle persone private della libertà personale*” ed. 2021, diramato con circolare interna).